

DETERMINAZIONE 19 APRILE 2016

MODIFICA DELLE REGOLE DI COMPILAZIONE E DEI TRACCIATI DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 65/2012/R/EEL COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO**

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 febbraio 2010, ARG/elt 10/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 10/10);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 582/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 487/2015/R/EEL);
- il vigente "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica";
- il documento per la consultazione 18 giugno 2015, 293/2015/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 293/2015/R/EEL);
- la determina 3 luglio 2012 della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: Direzione Mercati), DMEG/PFI/6/2012 (di seguito: determina DMEG/PFI/6/2012);
- la determina 15 giugno 2015 della Direzione Mercati, DMEG/PFI/11/2015 (di seguito: determina DMEG/PFI/11/2015).

Considerato che:

- con la deliberazione 65/2012/R/EEL sono state approvate le direttive in tema di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra imprese distributrici e utenti del dispacciamento relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, anche in occasione dello *switching*, con l'obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente il flusso di dati nel settore elettrico;

- con la determina DMEG/PFI/6/2012 si è proceduto alla definizione dei contenuti e delle modalità operative dei suddetti flussi informativi;
- lo sviluppo, la valutazione e l'aggiornamento dei flussi informativi di cui al precedente alinea avviene anche attraverso le attività del Gruppo di lavoro avviato con la deliberazione ARG/elt 10/10 (di seguito: Gruppo di lavoro);

Considerato, inoltre, che:

- con il documento per la consultazione 293/2015/R/EEL l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali in merito alla riforma delle tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica proponendo, *inter alia*, la messa a disposizione, tramite bolletta o portale internet, delle informazioni relative alla massima potenza prelevata mensile su base quarto d'ora;
- le osservazioni pervenute in esito alla consultazione di cui al precedente alinea, in larga parte favorevoli alla proposta di rilevare e mettere a disposizione dei clienti finali i dati relativi alla potenza massima prelevata su base mensile, hanno evidenziato che a tal fine sia necessario modificare i flussi informativi standard, previsti dalla deliberazione 65/2012/R/EEL per la trasmissione agli utenti del trasporto da parte delle imprese distributrici dei dati di misura dei punti di prelievo;
- la deliberazione 582/2015/R/EEL, al fine di stimolare i clienti finali ad un utilizzo più attento e consapevole della potenza contrattualmente impegnata, ha previsto di introdurre, con successivi provvedimenti, l'obbligo per le imprese distributrici di rilevare per mezzo dei contatori tele-gestiti il valore massimo mensile di potenza prelevata dai clienti domestici, e l'obbligo per le imprese di vendita di mettere a disposizione tali dati ai clienti finali entro il 2016;
- con la deliberazione 654/2015/R/EEL l'Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 e, in particolare, il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - disposizioni per il periodo 2016-2019 (di seguito: TIME);
- con riferimento alle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, il TIME prevede che il responsabile del servizio di misura sia tenuto ad effettuare la raccolta mensile delle misure di energia elettrica includendo, ove consentito dal misuratore elettronico, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;

Considerato, inoltre, che:

- l'Allegato A della deliberazione 65/2012/R/EEL definisce le caratteristiche e il contenuto informativo dei flussi per la messa a disposizione dei dati di misura periodici per i punti di prelievo trattati su base oraria e non oraria, prevedendo il medesimo contenuto informativo con alcune modifiche anche per i flussi per le rettifiche ai dati di misura e per i dati di misura in occasione di uno *switching*;
- in particolare, il flusso delle misure periodiche dei punti di prelievo non trattati su base oraria, il flusso di rettifica e i flussi dei dati di *switching* (misura e storici), nella sezione dedicata alle misure prevedono i campi "Misura Potenza F1", "Misura Potenza F2", "Misura Potenza F3", da utilizzare per i punti di prelievo trattati per

fasce con una potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW, e il campo “Misura Potenza monoraria”, da utilizzare per i punti di prelievo trattati monorari con una potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW;

- analoghe previsioni sono presenti nei flussi di misura in occasione di voltura introdotti con Determina DMEG/PFI/11/2015;
- l’Allegato 1 alla suddetta Determina DMEG/PFI/6/2012 illustra le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei tracciati nonché delle ulteriori specifiche tecniche introdotte a completamento di quelle già previste dall’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL, e in particolare, con riferimento alla valorizzazione dei campi relativi ai dati di misura di potenza:
 - per tutti i valori di potenza monoraria l’obbligatorietà è stata condizionata alla seguente condizione “se il misuratore è monorario e non è presente il limitatore di potenza”;
 - per tutti i valori di potenza fasce l’obbligatorietà è stata condizionata alla seguente condizione “se il misuratore non è monorario e non è presente il limitatore di potenza”;

Considerato, inoltre, che:

- sono pervenute agli Uffici dell’Autorità delle richieste di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 65/2012/R/EEL, con riferimento ai flussi di rettifica dei dati di misura;
- in particolare, non essendo previsto uno specifico flusso informativo per la trasmissione verso l’utente del trasporto entrante delle rettifiche dei dati di misura di *switching* per i punti di prelievo non trattati su base oraria, è stata evidenziata la necessità di definire una modalità univoca per la trasmissione delle suddette rettifiche da parte delle imprese distributrici, al fine di contenere le criticità operative derivanti dalla gestione di prassi eterogenee;

Considerato, infine, che:

- con la deliberazione 487/2015/R/EEL l’Autorità ha attuato una riforma sostanziale dei processi di *switching* con l’attribuzione al SII (e non più all’impresa distributtrice) della responsabilità di esecuzione dello *switching*, sia in caso di cambio di fornitore, sia in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza;
- nell’Allegato A alla medesima deliberazione l’Autorità ha previsto che l’impresa distributtrice adempia agli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura in occasione di uno *switching* verso gli utenti del trasporto, e contestualmente anche al SII, indicando il codice pratica assegnato dal SII ai sensi di quanto stabilito al comma 8.2;

Ritenuto:

- opportuno definire modalità operative efficienti che consentano la trasmissione agli utenti del trasporto dei dati di potenza massima mensile prelevata utilizzando i flussi informativi esistenti opportunamente modificati, affinché tali dati possano essere resi disponibili ai clienti finali;

- opportuno, al fine di minimizzare gli oneri inerenti alla gestione dei flussi informativi per imprese distributrici e utenti del trasporto, modificare, con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce, le regole di compilazione dei campi relativi ai dati di misura di potenza, prevedendo, ove il misuratore consenta la rilevazione, che i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore, vengano sempre valorizzati;
- necessario prevedere tempistiche adeguate per consentire l'inserimento nei flussi informativi delle informazioni relative alla potenza massima prelevata mensile per tutti i punti di prelievo trattati per fasce; a tal fine, non essendo necessarie implementazioni particolarmente onerose per imprese distributrici e utenti del trasporto, prevedere che la valorizzazione di tali dati, ove il misuratore ne consenta la rilevazione venga effettuata a partire dai dati di misura di competenza del mese di luglio 2016;
- necessario, in ragione dell'aumento dei dati da inserire nei file e degli sviluppi tecnologici nel frattempo sopravvenuti, prevedere di incrementare i limiti dimensionali stabiliti nella deliberazione 65/2012/R/EEL, portando a 25 Mbyte la dimensione massima per singolo file attualmente fissata a 10 Mbyte;

Ritenuto, inoltre, opportuno:

- definire una modalità univoca di trasmissione agli utenti del trasporto delle rettifiche di misura di *switching* mutuando l'utilizzo di flussi già esistenti ed evitando l'introduzione di un ulteriore flusso informativo;
- stabilire che, essendo il flusso per la rettifica di misure periodiche relative a punti di prelievo non orari (flusso RNO) già strutturato in modo idoneo a poter essere utilizzato anche per la trasmissione delle rettifiche di misura di *switching*, esso possa essere utilizzato anche ai suddetti fini;
- al fine di permettere la corretta identificazione dei dati trasmessi mediante il flusso di cui al precedente alinea, prevedere un codice specifico per il flusso contenente le rettifiche di misura di *switching*; tale codice specifico dovrà essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui l'impresa distributrice trasmetta una rettifica di misura di *switching* per le motivazioni 1 e 2 indicate nelle specifiche tecniche del flusso RNO della determina DMEG/PFI/6/2012, mentre nei casi di misura fornita precedentemente per errore, ricostruzione per frode o malfunzionamento del misuratore di cui alle motivazioni 3, 4 e 5, continuerà ad essere utilizzato il codice flusso RNO;

Ritenuto, infine:

- necessario adeguare i tracciati dei flussi di *switching* prevedendo l'inserimento del campo codice pratica, assegnato dal SII ai sensi di quanto stabilito al comma 8.2 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/EEL;
- opportuno che la modifica di cui al precedente punto decorra in coerenza con il termine di cui al comma 9.5 della deliberazione 487/2015/R/EEL;
- necessario correggere le istruzioni per la compilazione dei flussi misura di voltura e relativa rettifica, inserendo nel campo "trattamento" anche i valori "O" per trattamento orario e "C" per trattamento Convenzionale orario.

DETERMINA

1. di modificare il documento “Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati di Comunicazione Delibera 65/2012/R/EEL - Allegato A” (Allegato 1) e relativi allegati apportando le modifiche seguenti:
 - a) Sostituzione, nel flusso periodico misure dei punti di prelievo non trattati orari, nel flusso di rettifica e nei flussi dati di *switching* (misura e storici), alla sezione Misura, della dicitura:

“Per tutti i valori di potenza fasce l’obbligatorietà è stata condizionata alla seguente condizione “se il misuratore non è monorario e non è presente il limitatore di potenza”,

con la dicitura:

“Per tutti i valori di potenza fasce l’obbligatorietà è stata condizionata alla seguente condizione “se il misuratore non è monorario, ove consenta la rilevazione”;
 - b) Inserimento del campo obbligatorio “codice pratica” nell’intestazione dei seguenti flussi:
 - Flusso 5 – SNM: flusso di *switching* punti di prelievo non trattati orari – Dati di misura *switching*;
 - Flusso 6 – SOF: flusso di *switching* punti di prelievo trattati orari – Dati funzionali;
 - Flusso 7 – SOS: flusso di *switching* punti di prelievo trattati orari – Dati storici;
 - Flusso 8 – SNF: flusso di *switching* punti di prelievo non trattati orari – Dati funzionali;
 - Flusso 9 – SNS: flusso di *switching* punti di prelievo non trattati orari – Dati storici;
2. di modificare il documento “Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati di Comunicazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura Delibera 398/2014/R/EEL - Allegato A” (Allegato 1) e relativi allegati apportando le modifiche seguenti:
 - a) Sostituzione, nel flusso misure di voltura dei punti di prelievo non trattati orari, e nel flusso di rettifica, alla sezione Misura, della dicitura:

“Per tutti i valori di potenza fasce l’obbligatorietà è stata condizionata alla seguente condizione “se il misuratore non è monorario e non è presente il limitatore di potenza”,

con la dicitura:

“Per tutti i valori di potenza fasce l’obbligatorietà è stata condizionata alla seguente condizione “se il misuratore non è monorario, ove consenta la rilevazione”;
 - b) Inserimento, nel flusso misure di voltura dei punti di prelievo non trattati orari, e nel flusso di rettifica, alla sezione Dati del punto di prelievo, in relazione al campo “Trattamento”, dei valori ammissibili “O” per trattamento Orario e “C” per trattamento Convenzionale orario;

3. di prevedere di incrementare i limiti dimensionali stabiliti nella deliberazione 65/2012/R/EEL, portando a 25 Mbyte la dimensione massima per singolo file attualmente fissata a 10 Mbyte;
4. di prevedere che il flusso rettifica di misure relative a punti di prelievo non trattati orari (flusso RNO) sia compilato con il codice flusso “RSN”, nel caso in cui il flusso informativo venga utilizzato per la trasmissione di rettifica di misure di *switching*, in presenza delle motivazioni 1 e 2 previste nelle specifiche tecniche del flusso RNO di cui alla determina DMEG/PFI/6/2012;
5. di prevedere che:
 - a. le disposizioni di cui ai precedenti punto 1, lettera a), punto 2, lettera a) e punto 3 vengano applicate a partire dai dati di misura di competenza del mese di luglio 2016;
 - b. le disposizioni di cui al precedente punto 1, lettera b) vengano applicate in coerenza con il termine di cui al comma 9.5 della deliberazione 487/2015/R/EEL;
 - c. le disposizioni di cui al precedente punto 2, lettera b) e punto 4, vengano applicate a partire dall'1 giugno 2016;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità, (www.autorita.energia.it).

Milano, 19 aprile 2016

Il Direttore: Clara Poletti